



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 12-07-2024 Numero 14

Copia

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di luglio alle ore 18:00, in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Silvestrini Francesco	P	Novello Nicolo	P
Battistini Giorgia	A	Oliveri Davide	P
Canu Monica	P	Piccardo Federica	P
Cenedesi Paolo	P	Robello Giacomo	P
Chiossone Romina	P	Rossi Matteo	P
Ferrari Lucia	P	Teschioni Gabriele	P
Gambino Giulia	A	Vernazza Giuseppe	P
Guglielmino Luca	A	Traverso Gianluca	P
Magliocchetti Renato	A		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Sindaco Silvestrini Francesco.

Partecipa il Segretario Comunale Morabito Massimiliano.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

Il Sottoscritto Massimiliano Morabito, responsabile del Servizio Tributi, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

VISTO l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l’art. 1 commi 738 e 780 della Legge n. 160 del 27/12/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

RICHIAMATO l’art.52 del Decreto Legislativo446/1997, sulla base del quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell’articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *“1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta”*;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale ha intenzione di introdurre la possibilità di ottenere agevolazioni TARI che consentano ai nuclei familiari in particolari difficoltà economiche di mitigare il generale aumento delle spese annuali del nucleo familiare stesso;

DATO ATTO che al fine di ottemperare all’intenzione sopra esposta è necessario introdurre all’interno del Regolamento TARI nuovi articoli che disciplinino le modalità e i limiti di elargizione di tali vantaggi economici;

VISTO il precedente regolamento approvato con Deliberazione n. 15 del 13/04/2023;

OSSERVATO che le disposizioni contenute nella Deliberazione di cui al punto precedente incidono altresì sulla disciplina TARI vigente pur senza apportare modifiche dirette alla L. 147/2013;

RITENUTO che sulla base del principio gerarchico delle fonti del diritto le disposizioni emanate da un’Autorità Amministrativa Indipendente (come ARERA) non possono modificare od abrogare norme di legge vigenti;

CONSIDERATI:

- l'art. 151, c. 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che dispone che il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 che ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");
- l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), con il quale l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- La legge n. 67 del 23 maggio 2024 conversione con modificazioni del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 la quale ha aggiunto il seguente articolo 7-quater: *"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;
- L'Emendamento portato in data 19/06/2024 al D. L. 60 del 07/05/2024 così detto D. L. Coesione, che ha posticipato ulteriormente il termine per l'adozione del PEF e la determinazione delle tariffe TARI 2024 e la modifica dei Regolamenti TARI al 20/07/2024.
- l'art.13, comma 15 e 15 ter, del D.Legge 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 come modificato dall'art.15 bis, comma 1, rispettivamente lett. a) e lettera b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, avente quale oggetto l'obbligo a partire dal 2020 di invio esclusivamente telematico al Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze del ministero, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie e stabilisce per quanto concerne la TARI che tali delibere acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui il regolamento è stato approvato specificando a tal fine che il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il nuovo regolamento della tassa rifiuti TARI redatto dall'ufficio tributi allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, inoltre, che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RITENUTO quindi necessario approvare il nuovo regolamento TARI del Comune di Arenzano nel rispetto della normativa vigente;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente e contabile del Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO, inoltre, il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1 lettera b) punto 7) del D.Lgs267/2000.

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare, per le motivazioni citate, il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia TARI;
3. di dare altresì atto, che l'ufficio tributi provvederà alla pubblicazione del regolamento approvato dal Consiglio Comunale nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'economia delle Finanze ai sensi dell'art.13, comma 15 e 15ter del D.L. 201/2011.
4. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

DOPO ADEGUATA DISCUSSIONE, svoltasi congiuntamente con la discussione della Delibera di Consiglio n. 13 del 12/07/2024;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità tecnica;

VISTO il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la regolarità contabile;

CON n° 13 voti favorevoli, su n° 13 consiglieri presenti di cui n° 13 votanti, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la sopra estesa proposta che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Silvestrini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ n. r.p. _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno _____

Arenzano, li _____

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

[] Divenuta esecutiva il _____, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Morabito Massimiliano